



Disposizioni attuative del decreto del Ministro delle finanze del 6 agosto 2015 di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 di ratifica dell'Accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Modalità e termini di comunicazione delle informazioni rilevanti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone

1. Soggetti tenuti alla comunicazione

- 1.1 I soggetti individuati dall'articolo 1, comma 1, n. 7.1 del decreto del Ministro delle finanze (di seguito, decreto) del 6 agosto 2015 (*Reporting Italian Financial Institution*, cd. RIFI), fatte salve le eccezioni previste dal decreto stesso, sono tenuti alla comunicazione di cui al presente provvedimento.
- 1.2 Ai fini della comunicazione, le RIFI possono avvalersi di entità *sponsor* e di fornitori terzi di servizi, alle condizioni previste dall'articolo 8 del decreto.

2. Oggetto della comunicazione

- 2.1 I soggetti di cui al punto 1 comunicano le seguenti informazioni:
 - a) il codice fiscale della RIFI e quello dell'entità *sponsor*, se presente;
 - b) i dati di cui all'articolo 5 del decreto riferiti alle persone e alle entità ivi richiamate, salve le eccezioni previste dal decreto e secondo la decorrenza di cui all'articolo 9 del decreto medesimo;

c) il codice fiscale italiano, ove disponibile, delle persone o entità richiamate dalla predetta lettera b).

2.2 In assenza di conti statunitensi oggetto di comunicazione e di pagamenti corrisposti a un'istituzione finanziaria non partecipante titolare di un conto finanziario, in relazione all'anno di riferimento, la RIFI non è tenuta a effettuare alcuna comunicazione.

3. Termini per la comunicazione

3.1 La comunicazione di cui al presente provvedimento è trasmessa annualmente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui sono riferite le informazioni.

3.2 La trasmissione relativa all'anno 2014 è effettuata entro il 31 agosto 2015.

4. Modalità di comunicazione dei dati

4.1 Le RIFI e le entità sponsor trasmettono i *file* contenenti i dati di cui al punto 2 utilizzando l'infrastruttura informatica S.I.D. (Sistema di Interscambio Dati), secondo le modalità indicate nei punti 5 ("Modalità di comunicazione") e 6 ("Predisposizione del file da trasmettere") del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013, prot. n. 37561 intitolato "Modalità per la comunicazione integrativa annuale all'archivio dei rapporti finanziari". Nella predisposizione dei *file*, devono essere rispettate le specifiche prescrizioni, stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali, riportate nell'allegato n. 3 al presente provvedimento che riproduce l'allegato n. 4 del provvedimento prot. n. 37561.

4.2 I *file* contenenti le informazioni da comunicare sono predisposti secondo il formato descritto nell'allegato tecnico al presente provvedimento (allegati n. 1 e 2).

5. Ricevute

5.1 L'Agenzia delle entrate certifica l'avvenuta presentazione della comunicazione, a fronte del risultato positivo dell'elaborazione di controllo formale, mediante una ricevuta nella quale sono indicati:

- a) l'identificativo del *file* attribuito dal soggetto che effettua la comunicazione;
- b) il protocollo attribuito in via automatica al *file*.

5.2 L'Agenzia delle entrate, mediante una ricevuta di scarto, notifica la mancata accettazione della comunicazione dovuta alla non adeguatezza alle regole di

trasmissione o ad anomalie nella nomenclatura del *file* o a irregolarità nella struttura dei dati o a incongruenze tra i dati comunicati. In tal caso la comunicazione si considera non presentata e nella ricevuta sono indicati i seguenti dati:

- a) l'identificativo del file attribuito dal soggetto che effettua la comunicazione;
- b) il protocollo attribuito in via automatica al *file*;
- c) il motivo dello scarto della comunicazione.

5.3 Salvo cause di forza maggiore, la ricevuta di cui al punto 5.1 è resa disponibile, tramite lo stesso canale adottato per la trasmissione, entro cinque giorni lavorativi successivi a quello di protocollazione del *file*.

5.4 Entro quindici giorni dalla scadenza dei termini di cui al punto 3, il soggetto obbligato, anche a seguito di una ricevuta di scarto, può effettuare un nuovo invio di tutte le posizioni da comunicare, secondo le modalità tecniche previste nell'allegato n. 2.

5.5 La trasmissione tardiva di nuovi dati effettuata nei quindici giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al punto 3 è comunque acquisita ed inviata all'Autorità fiscale degli Stati Uniti d'America entro il 30 settembre dello stesso anno. La trasmissione tardiva di dati nuovi, integrativi o correttivi effettuata oltre il quindicesimo giorno dal termine di cui al punto 3 è acquisita ed inviata all'Autorità fiscale degli Stati Uniti d'America in una fase successiva.

5.6 Con successivo provvedimento saranno stabiliti tempi e modalità di comunicazione, da parte dell'Agenzia delle entrate ai soggetti di cui al punto 1, di eventuali errori minori o amministrativi ovvero gravi non conformità notificati dall'Autorità fiscale degli Stati Uniti. Con tale provvedimento saranno altresì stabiliti tempi e modalità di trasmissione, da parte dei soggetti di cui al punto 1, dei relativi dati correttivi.

5.7 Le ricevute sono predisposte secondo le specifiche tecniche pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

6. *Trattamento dei dati*

6.1 Le informazioni di cui al presente provvedimento sono trasmesse all'Agenzia delle entrate nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali e sono raccolte nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

6.2 L'Agenzia delle entrate elabora i dati comunicati per la trasmissione all'Autorità fiscale degli Stati Uniti d'America secondo le modalità e i termini fissati dall'Accordo ratificato con la legge 18 giugno 2015, n. 95.

7. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali

7.1 Il Garante per la protezione dei dati personali ha reso parere favorevole nell'adunanza del 23 luglio 2015.

8. Allegati

7.1 Gli allegati fanno parte integrante del presente provvedimento.

Motivazioni

L'accordo intergovernativo FATCA, ratificato con legge 18 giugno 2015, n. 95 e operativo a partire dal 1° luglio 2014, è volto a contrastare l'evasione fiscale - realizzata da cittadini e residenti statunitensi mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie italiane e da residenti italiani mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie statunitensi - tramite lo scambio automatico di informazioni finanziarie.

Al fine di ottemperare agli adempimenti di trasmissione dei dati all'IRS (*Internal Revenue Service*) statunitense, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione (RIFI) trasmettono all'Agenzia delle entrate i dati sul titolare statunitense del conto e sul conto stesso, compresi gli importi dei pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti (NRFI).

Il presente provvedimento rende esecutivo l'articolo 5, comma 4 del decreto del Ministro delle finanze del 6 agosto 2015, attuativo dell'accordo FATCA, stabilendo modalità e termini di trasmissione dei dati oggetto di comunicazione.

Il punto 1 del presente provvedimento individua le categorie dei soggetti che sono tenuti alla comunicazione.

Il punto 2 richiama le disposizioni del decreto ministeriale che stabiliscono l'oggetto della comunicazione all'Agenzia delle entrate. Tra i dati da comunicare occorre comprendere anche il codice fiscale italiano, ove disponibile, di ciascun soggetto interessato dalla comunicazione.

Come si evince dall'articolo 9 del decreto ministeriale del 6 agosto 2015, gli obblighi di comunicazione annuale, i cui termini sono definiti al punto 3 del presente provvedimento, hanno una diversa decorrenza che di seguito si riporta.

La comunicazione relativa all'anno 2014 riguarda esclusivamente le informazioni indicate nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto ministeriale.

La comunicazione concernente l'anno 2015 riguarda le informazioni descritte nelle lettere da a) a e) del comma 1 dell'articolo 5, ad eccezione dei corrispettivi totali lordi di cui al numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 medesimo.

In relazione al 2016 e agli anni successivi, la comunicazione riguarda tutte le informazioni descritte nelle lettere da a) a e) del comma 1 dell'articolo 5.

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1, articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

b) Disciplina normativa di riferimento:

Legge 18 giugno 2015, n. 95 di ratifica dell'accordo FATCA

Decreto del Ministro delle finanze del 6 agosto 2015

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013, prot. n. 2013/37561, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 15 novembre 2012 e provvedimento del 31 gennaio 2013.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 7 agosto 2015

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Rossella Orlandi

Allegati:

- 1. Tracciato XML e schema XSD**
- 2. Istruzioni per la compilazione e la trasmissione dei dati**
- 3. Prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali**